



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LORUSSO | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DADDABBO | PASQUALE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI CARLO | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 631/2016
depositato il 10/02/2016

- avverso la sentenza n. 2079/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di BARI
contro:

difeso da:
BRUCOLI RAG. PASQUALE
VIA P. FIORE, 37 70100 BARI

proposto dall'appellante:
COMUNE DI BARI
CORSO VITTORIO EMANUELE UU N. 84 70100 BARI BA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1111/2013 TARSU/TIA 2012

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 631/2016

UDIENZA DEL

12/05/2017 ore 09:30

N°

2607/2017

PRONUNCIATA IL:

12 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 SET. 2017

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
COLELLA Giuseppe

FATTO

La CTP di Bari con la sentenza n. 2079/1/15, pronunciata il 29.5.2015 e depositata il 12.6.2016, ha accolto il ricorso proposto dalla _____ avverso l'avviso di accertamento n. 1111/2013 TARSU/TIA 2012 notificato a mezzo raccomandata postale in data 7.1.2014 con il quale il Comune di Bari, in relazione ad una superficie di 3.332 mq, chiedeva il pagamento della somma di € _____ a titolo di TARSU 2012 oltre sanzioni e spese di notifica per un ammontare complessivo di € _____

Il Giudice di primo grado argomentando che quelli prodotti dalla società ricorrente erano da considerarsi "rifiuti speciali non pericolosi", trattandosi di residui della lavorazione del legno e pertanto assimilati agli urbani, che *"i rifiuti vengono smaltiti in proprio dal ricorrente e tale comportamento conduce a ritenere che per tali rifiuti il servizio di raccolta non è svolta dal Comune che, attesa la quantità di rifiuti prodotti e smaltiti in proprio dal ricorrente con aggravio di spese a suo carico, ha ritenuto semplicemente porre dei raccoglitori certamente non idonei a contenere la prodotta quantità dei residui della lavorazione del legno tanto da indurre il contribuente a provvedere in proprio"*, evidenziando inoltre che *"fino all'anno 2012 i contenitori (ancorché non capienti) erano installati ad una distanza di 600 mt dallo stabilimento"*, *"rilevando un debito arricchimento dell'ente impositore ed un aggravio di spese del contribuente"*, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto con compensazione delle spese di giudizio.

Il Comune di Bari, con appello depositato in data 10 febbraio 2016 ha impugnato la predetta sentenza della CTP di Bari eccependo il travisamento dei fatti, l'ingiustizia manifesta e la contraddittorietà della motivazione per non aver tenuto in considerazione la circostanza, appurata attraverso certificazione dell'AMIU del 13.5.2013, che il cassonetto per il servizio comunale di raccolta dei rifiuti era a distanza di soli 30 metri dall'insediamento produttivo; l'ente locale ha quindi dedotto che l'esistenza del servizio pubblico di smaltimento renderebbe irrilevante la circostanza che la ditta, che comunque non aveva dato prova della compilazione dei modelli MUD, avesse optato per lo smaltimento a mezzo ditta privata. Ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

La _____ patrocinata dal _____ si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 17 febbraio 2016 eccependo l'inammissibilità dell'appello per assenza di critica specifica nei confronti della sentenza di primo grado.

Nel merito la società appellata ha dedotto che i bidoncini per la raccolta differenziata non risultano idonei a contenere per quantità e dimensioni i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività di lavorazione del legno e che per i rifiuti urbani ha sempre pagato la TARSU, anche per l'anno 2012, in relazione alla superficie coperta di mq. 110 che rappresenta l'unica area su cui non si svolge l'attività produttiva. Ha anche dedotto che non rientra tra le categorie di imprese tenute alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994 e di aver dimostrato, in primo grado, per converso, di aver correttamente adempiuto agli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal D. Lgs. n. 152/2005.

Infine, richiamando la circolare del MEF n. 2/DF del 9.12.2014 che con riguardo alla TARI ha chiarito che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, ed evidenziando che il giudice di primo grado ha già stigmatizzato l'aggravio di spese collegato all'ingente onere addossato dal Comune accertatore, la società ha concluso chiedendo di confermare la sentenza emessa dalla CTP di Bari con condanna del Comune appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario con condanna del Comune anche al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

All'udienza pubblica del 12.5.2017, il _____ in rappresentanza
Comune di Bari ed il _____ in difesa della _____ hanno insistito
per le argomentazioni e conclusioni svolte nei rispettivi atti scritti.

Il giudizio all'esito della discussione è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va respinta l'eccezione formulata dalla società resistente con cui ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per mancanza di critica specifica alla sentenza di primo grado.

L'art. 53 del D. Lgs. 546/1992 stabilisce che "Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda *ed i motivi specifici dell'impugnazione*".

È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione, considerato nel suo complesso.

Nella specie la sentenza di primo grado fonda la decisione favorevole alla società contribuente sul presupposto della mancanza sino, al 2012, di un servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti adeguato alle caratteristiche e quantità dei rifiuti derivanti dallo scarto della lavorazione del legno, prodotti dallo stabilimento della società stessa, e sulla circostanza che quest'ultima provvedesse allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

Considerato che il Comune di Bari con l'atto di appello ha specificamente contrastato tale motivazione sostenendo l'esistenza del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, risulta evidente la piena ammissibilità del ricorso in secondo grado proposto dall'ente locale.

2. Passando al merito, prima di evidenziare le ragioni giuridiche della presente decisione è solo il caso di evidenziare che l'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2012 e riguarda una superficie scoperta di mq. 3332 classificata nella categoria TARSU 18/12 del regolamento comunale.

Deve anche rilevarsi che l'accertamento è conseguente ad una denuncia di occupazione aree del 30.4.2013 a cui la società faceva seguire una richiesta di agevolazioni TARSU, inoltrata dalla società _____ in data 30.4.2013, tesa ad ottenere riduzioni tariffarie con riguardo: alla distanza dalla sede produttiva dei punti di raccolta dei rifiuti, alla circostanza che i rifiuti erano avviati al riutilizzo (art. 11 Testo Unico agevolazioni tributarie), alla sostenuta analogia dell'attività a quella svolta su aree esterne concernente la commercializzazione di autoveicoli (art. 13 testo Unico cit.) ed alla assimilazione dell'attività produttiva a quella di falegnameria (art. 8 regolamento TARSU).

Nell'avviso di accertamento si legge che la denuncia era stata presentata tardivamente rispetto ai termini fissati dal D. lgs. n. 507/1993 ed ai regolamenti comunali: infatti nei regolamenti comunali è previsto il termine del 20 gennaio o del 31 gennaio per beneficiare delle varie agevolazioni.

3. Il Comune di Bari si duole della decisione di primo grado che ha annullato l'avviso di accertamento nella considerazione che i rifiuti erano smaltiti in proprio dalla società e che i cassonetti ritenuti non capienti erano posti a distanza di 600 metri dall'attività produttiva.

Circa la prima motivazione del giudice di primo grado l'appello del Comune è fondato in quanto la circostanza che la società smaltisse in proprio i rifiuti del legno prodotti (*recte* li facesse ritirare da altra azienda per il riutilizzo) non costituisce motivo di esenzione dal pagamento della TARSU ma ipotesi di agevolazione (art. 11 Testo Unico agevolazioni tributarie comune di Bari) per ottenere la quale, con riferimento all'anno 2012, la società avrebbe dovuto avanzare apposita richiesta entro il 20 gennaio 2013 (cfr. art. 16 citato testo Unico).

4. Con riguardo al punto della sentenza di primo grado che basa l'accoglimento del ricorso della società sulla circostanza che fino al 2012 i contenitori (ancorché non capienti) erano installati ad una distanza di 600 mt dallo stabilimento produttivo, l'appello del Comune è solo parzialmente fondato.

In primo luogo va chiarito che la società realizza imballaggi in legno e pertanto produce rifiuti del legno che, in base alla delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 143 del 22/05/1998, richiamata dall'art. 2 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, costituiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani.

L'art. 9 del predetto Regolamento, all'epoca in vigore, intitolato "Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio" stabiliva che "*Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tariffa è dovuta: a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 300 metri e sino a 500 metri; b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera 500 metri e sino a 1000 metri, c) in misura pari al 20 % della tariffa, per distanze superiori ai 1000 metri.*

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o la frequenza della raccolta, l'importo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva".

Inoltre deve richiamarsi l'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993 secondo cui, "*se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle*

distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2" (40%).

Il Comune di Bari ha contrastato la decisione di primo grado, nella parte in cui la CTP ha sostenuto l'inidoneità e la distanza dei contenitori dalla sede produttiva facendo riferimento all'attestazione del 13 maggio 2013 del direttore dell'AMIU secondo cui, in base alla verifica effettuata, il primo cassonetto si trovava a distanza di circa trenta metri dall'insediamento.

In relazione a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari sopra indicate reputa questa Commissione che la citata attestazione, seppure possa comprovare l'attivazione del servizio di raccolta nella zona in cui è ubicato lo stabilimento, non è, in ogni caso, idonea a dimostrare l'adeguatezza dei contenitori con le dimensioni minime previste per la zona e la frequenza della raccolta ed in definitiva l'attivazione del servizio in modo adeguato per permettere all'utente di fruire agevolmente dello stesso.

Invero, considerata le quantità di rifiuti del legno prodotte dalla società, come comprovate dalle copie dei formulari rifiuti depositati nel giudizio di primo grado, l'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento da parte del Comune nella zona in cui insiste l'insediamento produttivo della società resistente risulta insufficiente all'agevole utilizzo dello stesso da parte dell'azienda stessa.

Per tale situazione sia l'art. 9 del regolamento comunale che l'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993, spora richiamati, prevedono che il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo nella misura ridotta pari al 40% della tariffa.

Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha puntualizzato come *l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507* (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 13-07-2015, n. 14541).

Di conseguenza l'appello del Comune di Bari va solo parzialmente accolto in quanto l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2012 deve essere modificato addebitando alla società soltanto il 40% dell'imposta ivi determinata, con conseguente ricalcolo delle sanzioni applicate.

L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione 7[^] di Bari, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dal Comune di Bari avverso la sentenza della CTP di Bari n. 2079/1/2015, nei sensi di cui in motivazione.


Spese compensate.

Così deciso in Bari, all'esito della Camera di Consiglio del 12 maggio 2017.

L'ESTENSORE

Pasquale Daddabbo


IL PRESIDENTE

Francesco Lorusso
 4